



COMUNE DI UDINE

N. **64** d'ord.

OGGETTO: **Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, del Tributo sui Servizi Indivisibili e dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2015.**

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **23 luglio 2015** alle ore 17:30 sotto la presidenza del sig. **prof. Carmelo SPIGA, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	HONSELL prof. Furio, Sindaco		22	MARION sig.ra Maria	
2	AZZARÀ sig.ra Maria Teresa		23	MARSICO rag. Giovanni	G
3	BAREL arch. Mario		24	MELONI sig.ra Eleonora	
4	BERTI dott. Enrico	A	25	MICHELINI rag. Loris	
5	BOSETTI rag. Lorenzo		26	MOTTA arch. Marilena	
6	BURELLI arch. Adalberto		27	PARENTE dott. Fleris	
7	BURTULO prof. Maria Letizia		28	PASSONI dott.ssa Vanessa	
8	CANCIANI dott. Mario Canciano	A	29	PAVIOTTI dott.ssa Monica	A
9	CASTIGLIONE avv. Andrea		30	PEROZZO avv. Paolo	
10	CAVALLO dott.ssa Raffaella		31	PITTONI sig. Mario	
11	CECCON dott. Massimo		32	PIZZOCARO p.i. Paolo	G
12	D'ESTE ing. Enrico		33	PORZIO dott.ssa Mariaelena	
13	DEL TORRE dott.ssa Cinzia		34	PRAVISANO sig. Renzo	
14	DELLA ROSSA comm. Franco		35	SANDRA avv. Andrea	
15	EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam		36	SCALETARIS avv. Pierenrico	
16	FILAURI dott. Federico		37	SPIGA prof. Carmelo	
17	FRESCHI prof. Claudio		38	TANZI dott. Vincenzo	
18	GALLANDA rag. Claudia		39	VICARIO dott. Michele	A
19	GALLO dott.ssa Chiara		40	VUERLI sig. Maurizio	
20	IOAN prof. Adriano	G	41	ZACCURI dott. Natale	G
21	MANSI prof. Matteo				

Presenti N. 33

Assenti
Giustificati N. 4

Assenti N. 4

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: BASANA dott.ssa Raffaella, DEL TORRE dott.ssa Cinzia, GIACOMINI dott. Gabriele, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, PIZZA dott. Enrico, SCALETARIS avv. Pierenrico, VENANZI dott. Alessandro.

Sono assenti i seguenti **Assessori**: GIACOMELLO rag. Carlo, LIGUORI dott.ssa Simona.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI E COMPRENSIVA DELLA CORREZIONE DI ALCUNI ERRORI MATERIALI RILEVATI NEL TESTO DELLA STESSA, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il regolamento sull'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22/05/2014 che si compone dell'imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa rifiuti (TARI);

Visto il D.Lgs. del 28/9/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art.1 comma 3;

Visto l'art. 52 del D.lgs 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 44 del 22 maggio 2014 e n. 61 del 21 luglio 2014 di approvazione delle aliquote Tasi per l'anno d'imposta 2014
- n. 46 del 22 maggio 2014 di approvazione delle aliquote e detrazioni dell'IMU per l'anno d'imposta 2014;
- n. 13 del 21 febbraio 2005 di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dell'1 per mille con decorrenza dall'anno d'imposta 2005;
- n. 22 del 19 febbraio 2007 di approvazione del regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e di determinazione dell'aliquota per l'anno d'imposta 2007 nella misura del 2 per mille;

Considerato che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro i termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non devono essere superiori all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissato allo 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Rilevato che ai fini dell'approvazione delle **aliquote TASI**:

- la Legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:
 - all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lettera f) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli;

- all'art.1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
 - all'art. 1 comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento sull'Imposta Unica Comunale (I.U.C.); per il Comune di Udine la percentuale che si applica sul detentore è il 30 %;
 - la legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L n. 47/2014 all'art. 9 bis ha introdotto una modifica dell'art. 13 comma 2 del D.L n.201/2011 che prevede a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - l'art. 1 comma 679 della legge 190/2014 dispone che per il 2015 l'aliquota massima Tasi non può eccedere il 2,5 per mille a cui si può aggiungere uno 0,8 p.m. vincolato al finanziamento, per pari importo, di detrazioni per l'abitazione principale;
 - l'art. 1 comma 678, stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, che l'aliquota massima non può eccedere il limite dell' 1 per mille,
 - di confermare per l'anno 2015 l'applicazione della TASI alle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;
 - l'art. 42 del Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ha individuato ai sensi dell'art. 1 c. 682 della L. 147/2013 i servizi indivisibili e i relativi costi per l'anno 2014 alla cui copertura è destinato il gettito della TASI;
 - il totale dei costi dei servizi indivisibili desunti dallo schema di bilancio di previsione 2015 ammonta a € 13.398.305,00 ripartito come segue:
- | | |
|---|----------------|
| ▪ Illuminazione pubblica | € 1.825.000,00 |
| ▪ Polizia Locale | € 3.902.675,00 |
| ▪ Anagrafe e Stato Civile | € 1.250.420,00 |
| ▪ Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde | € 2.096.970,00 |

▪ Viabilità Circolazione stradale e servizi connessi	€ 1.543.810,00
▪ Uffici giudiziari	€ 1.223.180,00
▪ Biblioteche	€ 1.556.250,00

Il gettito della TASI previsto per il 2015 consente la copertura del costo nella misura del 56%;

Rilevato che ai fini dell'approvazione delle **aliquote e detrazioni IMU**:

- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 disciplina in materia di Imposta municipale propria;
- l'art. 1 lettera comma 380 della legge n. 228/2012 disciplina
 - alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento
 - alla lettera g) la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, stabilisce
 - al comma 7 la possibilità per i Comuni di modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (pari al 0,4 per cento) sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
 - al comma 9 per i Comuni di modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
 - al comma 10 la detrazione di euro 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 42, comma secondo, lett. e), del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Entrate dott.ssa Maria Pia Zampa e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

1. di approvare per l'anno di imposta 2015 le aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI (TABELLA A), dell'Imposta Municipale Propria – IMU (TABELLA B) e dell'Addizionale comunale IRPEF (TABELLA C) nelle misure stabilite dalle seguenti tabelle:

TABELLA A - ALIQUOTE TASI 2015

2,2 per mille	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2,0 per mille	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare

	<p>dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
2,2 per mille	<p>ANZIANI E DISABILI IN CASA DI RIPOSO</p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze l'unità immobiliare di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e le pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
2,2 per mille	<p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 .</p> <p>Il coniuge assegnatario deve versare l'imposta calcolata sul 100 % di possesso.</p>
2,2 per mille	<p>FORZE DI POLIZIA</p> <p>Si tratta di un unico immobile di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad</p>

	ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2,2 per mille	COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Il socio assegnatario deve versare, ex art. 1 c. 681 L. 147/2013 il 30 % dell'imposta, mentre la cooperativa a proprietà indivisa (titolare del diritto reale) deve versare il 70 % dell'imposta.
1 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
0 per mille	ALTRI IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DA QUELLA AD USO ABITATIVO
0 per mille	FABBRICATI ABITATIVI a) Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. b) Alloggi sociali (decreto Min. Infrastrutture del 22/04/2008) regolarmente assegnati; c) Alloggi locati a canone concordato o a canone libero d) Alloggi dati in comodato e) Alloggi a disposizione f) Alloggi sfitti Per alloggi si intendono i fabbricati censiti alle categorie da A1) ad A9) ed effettivamente destinati ad uso residenziale.
0 per mille	AREE FABBRICABILI
Esenzione	L'esenzione dal pagamento della TASI spetta ai soggetti che beneficiano di un ISEE, pari o inferiore al limite per l'accesso al Fondo di solidarietà Regionale (8.181,00) valido per l'acconto alla scadenza del 16 giugno e per il saldo alla scadenza del 16 dicembre

TABELLA B- ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2015

<p><u>4,00 per mille</u></p> <p><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Si applica l'aliquota e la detrazione per abitazione principale ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p>Si applica l'aliquota e la detrazione per abitazione principale alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si</p>
--	---

	<p>detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<u>4,0 per mille</u>	<p>IMMOBILI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE (DELLE CATEGORIE DA A2 AD A7E C2, C6 E C7) POSSEDUTI DALL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE E REGOLARMENTE ASSEGNATI NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 22 APRILE 2008.</p>
<u>7,6 per mille</u>	<p>a) IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE C3 (LABORATORI PER ARTI E MESTIERI) UTILIZZATI DIRETTAMENTE PER ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI LOCATI O CONCESSI IN COMODATO);</p> <p>b) alle unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (esclusi pertanto affini e coniuge); il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi.</p> <p>Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio IMU – entro il 31 dicembre 2015– copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato.</p> <p>Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni nei dati</p>

precedentemente comunicati.

La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata di cui al presente punto b) per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro l'esercizio;

- c) a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31 dicembre 2015, l'apposito modello con il quale si comunica che l'immobile e' stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, oppure presentare copia del contratto registrato.

Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni dai dati precedentemente comunicati.

In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;

- d) immobile ad uso abitativo assegnato per sentenza del Tribunale dei Minori al genitore affidatario adibito a residenza del minore;
- e) all'unità immobiliare ad uso abitativo posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

<p><u>8,6 per mille</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.</p> <p>In particolare rientrano in questa fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aree edificabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in locazione finanziaria, o utilizzati direttamente per l’esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili inagibili; – Immobili abitativi nel quale risulta residente un contitolare o dati in comodato con contratto scritto e registrato a persone fisiche ivi residenti o ad associazioni o fondazioni per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. – Immobili ad uso abitativo acquistati con le agevolazioni fiscali “prima casa” dalla data di acquisto alla data di iscrizione anagrafica per un periodo massimo di 18 mesi; – immobili non abitativi concessi in comodato con contratto scritto e registrato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ a soggetti, i quali esercitino in quei locali un’attività imprenditoriale o professionale; ▪ a enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del TUIR, i quali svolgano in quei locali le loro attività istituzionali; – le categorie C2, C6 e C7, pertinenze dell’abitazione principale o degli immobili concessi in comodato o locati a canone concordato e non rientranti nell’aliquota del 4 per mille (seconda pertinenza in poi per singola categoria catastale dell’abitazione principale);
<p><u>9,80 per mille</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA PER IMMOBILI NON LOCATI, NON CONCESSI IN COMODATO O NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE PER ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI</p> <ul style="list-style-type: none"> – Unità abitative tenute a disposizione da parte del proprietario, non locate o non concesse in comodato secondo le modalità descritte per

	<p>l'applicazione dell'aliquota ordinaria;</p> <p>– Altre unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non locate, ▪ non utilizzate dal proprietario per attività imprenditoriali o professionali; ▪ non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria;
<p><u>4 per mille</u> Immobili diversi dalla categoria D</p> <p><u>7,6 per mille</u> Immobili appartenenti alla categoria D</p>	<p>a) imprese definite “start up innovative” di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art 2188 del codice civile tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura.</p> <p>b) imprese definiti da “incubatori certificati” di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art 2188 del codice civile tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura.</p> <p>c) soggetti IRES che hanno ottenuto il bonus ricerca di cui all'art. 24 del decreto legge n.83/2012 dall'anno 2013 limitatamente agli immobili direttamente utilizzati, non appartenenti alle categorie ad suo abitativo.</p> <p>Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al comune, entro il 31.12.2015 l'apposito modello con il quale si comunica i requisiti e gli immobili oggetto dell'agevolazione.</p>
<p><u>ESENZIONE</u> <u>IMMOBILI DIVERSI</u> <u>DALLA CATEGORIA</u> <u>D</u></p>	<p>Sono esenti i fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva statale di destinazione dell'imposta;</p>

TABELLA C ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2015 0,2%

2. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità previste dalla normativa.

“omissis”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Carmelo Spiga)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)